

L'accantonamento «tradizionale». Dal 1° gennaio 2015

Il Fisco sulle rivalutazioni sale al 17%

Nevio Bianchi
Barbara Massara

■ Il «vecchio» Tfr non sfugge a un aumento del prelievo fiscale per effetto dell'incremento al 17% dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione. È questo l'effetto prodotto dal comma 623 dell'articolo 1 della legge 190/2014 (la legge di stabilità 2015) che ha innalzato dall'11 al 17% l'imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione del Tfr maturato dal 1° gennaio 2001 e disciplinato dall'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 47/2000.

«Salvo» il 2014

La stessa disposizione precisa che la nuova aliquota si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015, cioè alle rivalutazioni calcolate dal 2015.

Questo vuol dire che le rivalutazioni maturate nel 2014, calcolate cioè sul Tfr accantonato al 31 dicembre 2013, continueranno a scontare l'aliquota dell'11 per cento. Ne deriva che in fase di

versamento del saldo dell'imposta sostitutiva del 2014, con scadenza al 16 febbraio 2015, i sostituti continueranno a utilizzare la vecchia aliquota.

L'uscita nel 2015

Al contrario, per i rapporti che cesseranno nel 2015 la rivalutazione sul Tfr accantonato al 31 dicembre 2014 scontrerà la nuova tassazione sostitutiva al 17 per cento. Ma non è questo l'unico intervento di favore per il fisco che il legislatore della stabilità 2015 ha effettuato andando a ritoccare la disciplina del Tfr.

Il peso del Fisco

La nuova opzione in favore della monetizzazione dell'importo che matura per il periodo marzo 2015-giugno 2018 - prevista dal comma 26 dell'articolo 1 della legge 190/2014 - comporta, infatti, la trasformazione del Tfr in un'integrazione della retribuzione, con conseguente applicazione della tassazio-

ne ordinaria sulla base dell'articolo 51 del Tuir.

La tassazione ordinaria al posto di quella separata prevista per il Tfr dall'articolo 17, comma 1, lettera a) del Tuir potrà penalizzare l'incremento del netto in busta paga in quanto comporta l'applicazione dell'aliquota marginale Irpef (cioè quella corrispondente all'ultimo scaglione in cui si colloca il maggior reddito erogato) al posto della minore aliquota media (calcolata in base al periodo di maturazione del Tfr), oltre all'assoggettamento alle addizionali regionali e comunali Irpef, non dovute, invece, sui redditi soggetti a tassazione separata.

In più, per il Tfr «puro» ancora vigel'applicazione della clausola di salvaguardia introdotta dall'ultima riforma Irpef del 2007, in base alla quale al Tfr è sempre possibile applicare le aliquote e gli scaglioni vigenti al 31 dicembre 2006, che sono evidentemente più favorevoli di quelli in vigore dal 1° gennaio

2007, che dovranno essere utilizzate per la tassare la nuova forma di integrazione della retribuzione (ex Tfr).

Poiché, dopo la riforma della tassazione del Tfr, la quota maturata dal 1° gennaio 2001 è comunque oggetto di riliquidazione da parte dell'agenzia delle Entrate in base all'aliquota media del quinquennio precedente l'anno in cui è maturato il diritto alla percezione del Tfr, l'effettiva misura dell'incremento del prelievo fiscale dovuto al passaggio dalla tassazione separata a quella ordinaria dipenderà dall'andamento dei redditi degli ultimi cinque anni. Ipotizzando un andamento crescente, l'aumento dell'Irpef dovuto all'applicazione della tassazione ordinaria sarà ancora più evidente.

I vantaggi cancellati

L'ulteriore effetto penalizzante che deriva dalla monetizzazione dell'ex Tfr discende dal fatto che l'integrazione della retribuzione

comporterà un aumento del reddito complessivo, con conseguente riduzione delle detrazioni (di lavoro dipendente e carichi familiari), posto che la legge esclude espressamente l'integrazione solo dal computo del reddito valido ai fini del credito d'imposta degli 80 euro mensili (comma 1 bis dell'articolo 13 del Tuir).

Con la nuova scelta in favore della monetizzazione mensile in busta paga del trattamento di fine rapporto, che potrà essere effettuata anche da chi dal 2007 aveva optato per la destinazione del Tfr a una forma pensionistica complementare, viene di fatto anche azzerato il vantaggio fiscale che il dipendente avrebbe avuto in caso di percezione di una prestazione previdenziale da parte del fondo pensione (tassazione a titolo d'imposta del 23% o del 15% con graduale riduzione fino al 9% dopo 25 anni di partecipazione al fondo).

© RIPRODUZIONE RISERVATA